

Codice A1813C

D.D. 30 maggio 2024, n. 1173

Autorizzazione idraulica AI6263 e Concessione demaniale TO.AT.6803 per la realizzazione di un guado sul Rivo del Pisso lungo la pista pastorale in progetto tra le localita' Cuccetta e alpeggio Crosiasse in comune di Chialamberto ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022. Richiedente: Comune Chialamberto.



ATTO DD 1173/A1813C/2024

DEL 30/05/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Autorizzazione idraulica AI6263 e Concessione demaniale TO.AT.6803 per la realizzazione di un guado sul Rivo del Pisso lungo la pista pastorale in progetto tra le localita' Cuccetta e alpeggio Crosiasse in comune di Chialamberto ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022.
Richiedente: Comune Chialamberto.

Con nota del 06/03/2024, distinta al numero di protocollo regionale 11675 il Comune di Chialamberto ha presentato istanza di autorizzazione idraulica e concessione demaniale relativamente alla realizzazione di un guado sul Rivo del Pisso lungo la pista pastorale in progetto tra le località Cuccetta e alpeggio Crosiasse in comune di Chialamberto.

All'istanza risultano allegati i seguenti elaborati:

- relazione tecnica e illustrativa;
- relazione geologica e geotecnica;
- elaborato grafico unico.

Esaminata la documentazione prodotta si è dato avvio al procedimento per il rilascio degli Atti di competenza.

Di seguito vengono descritte nel dettaglio le opere per le quali lo scrivente settore è competente al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e della concessione demaniale ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022.

L'intervento nel suo complesso prevede la realizzazione di una nuova Pista pastorale con uno sviluppo complessivo di circa 3.543 metri circa, la sede viabile prevista avrà una larghezza prevalente di 3,50 metri. La pista pastorale interseca il Rivo del Pisso su cui è prevista la realizzazione di un attraversamento a corda molla su di una tubazione in cls diametro 800 mm con piano di scorrimento in pietre annegate in getto di calcestruzzo. A monte del guado verranno realizzati muretti in massi cementati per stabilizzare l'imbocco del guado e realizzare una vaschetta di calma di circa 1 m di sviluppo. Tali muretti si estenderanno non meno di un metro fino a

raccordarsi con le sponde non interessate da movimentazione meccanica. La lunghezza della tubazione è di 3,50 m per una pendenza del fondo scorrevole del 5%, il piano stradale sovrastante del guado a corda molla ha una pendenza verso valle del 3%. Complessivamente il tratto di pista interessato dal guado ha uno sviluppo di 5 metri. I massi per la costruzione del guado saranno ricavati dagli scavi necessari per la realizzazione della pista e il materiale in eccesso derivante dagli sbancamenti per la formazione del guado a corda molla sarà riutilizzato come rimbottimento delle sponde.

Il professionista incaricato ha dichiarato che il rio del Pisso è caratterizzato da un regime idrico temporaneo naturale con assenza di acqua per un tempo superiore a 120 giorni nell'anno idrologico medio per cui il progetto è escluso dall'applicazione della D.G.R. 29 Marzo 2010, n. 72-13725 "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006."

Considerato pertanto l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la seguente concessione, inerente un attraversamento, ai sensi del Regolamento 10/R del 16/12/2022 (di seguito "Regolamento"), gratuita (come disposto nella Tabella Canoni approvata con D.D. n. 3484 del 24.11.2021, come rettificata dalla D.D. n. 3928 del 28.12.2021):

1. **Concessione demaniale TO.AT.6803 (AI6263)** per realizzazione di un guado a corda molla sul rio del Pisso lungo la pista pastorale tra Cucetto e Crosiasse in comune di Chialamberto, rilasciata per **anni 30** sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento il richiedente dovrà provvedere a firmare digitalmente i disciplinari entro 30 giorni dalla richiesta, e comunque entro la data di inizio dei lavori, pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del Regolamento.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.01.2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- Visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Chialamberto ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione all'intervento progettato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il guado dovrà essere realizzato in modo da raccordare il fondo scorrevole dei manufatti con la quota del fondo naturale del corso d'acqua, sia a monte che a valle;
3. I manufatti di imbocco e sbocco del guado, previsti in massi cementati, dovranno essere adeguatamente ammorsati nel versante e raccordati con il profilo del terreno in posto, evitando accuratamente la creazione di discontinuità;
4. il materiale proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmataura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi; detto materiale dovrà essere adeguatamente compattato in modo da garantire la stabilità del nuovo profilo di sponda;
5. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. durante i lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;
7. è a carico del soggetto richiedente l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
8. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione;
9. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che della sponda, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente

modifiche alle opere o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà il Settore scrivente ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino l'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori e, ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

di concedere al Comune di Chialamberto l'occupazione di area demaniale per la realizzazione del guado sul rio del Pisso di cui al Disciplinare allegato TO.PO.6803;

di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del Regolamento;

di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

di stabilire:

- a) la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b) che l'utilizzo dei beni demaniali ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del Regolamento;
- c) che, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, la mancata firma dei disciplinari entro i termini di cui all'art. 12 comporta la cessazione delle concessioni;
- d) la durata della concessione TO.AT.6803, in anni 30 subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e) ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, l'esonero dal pagamento della cauzione.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

i funzionari estensori

Dott. For. Roberto Cagna

Dott. For. Flavio Bakovic

Sig.ra Carla Gagliardi

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)

Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TOAT6803 - Disciplinare di concessione demaniale

Rep. n° del

Schema di Disciplinare di Concessione per la realizzazione di un guado sul rivo del Pisso in comune di Chialamberto ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022.

Richiedente: Il COMUNE DI CHIALAMBERTO con sede in Via Roma, 2 Chialamberto (TO) , Codice Fiscale 83002850010 / Partita IVA 02214960011;

Art. 1

Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la Concessione per la realizzazione di un guado sul rivo del Pisso in comune di Chialamberto, come indicato nella documentazione allegata all'istanza di Concessione;

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2

Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

La gestione e manutenzione dell'opera concessa deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D. n..... del .././.. , che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 3

Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni trenta** e pertanto con scadenza al **31/12/2054**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4

Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5

Canone.

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 23 comma 1 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, è esonerato dal pagamento del canone;

Art. 6

Deposito cauzionale

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 11, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, è esonerato dal pagamento della cauzione.

Art. 7

Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8

Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9

Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale del Comune di CHIALAMBERTO. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Torino li,

Firma del concessionario (1)

per l'Amministrazione concedente

IL SINDACO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Bruno Ifrigerio

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

(1) L'autenticità della firma del concessionario deve essere accertata ai sensi del D.P.R. 28/1/2000 n. 445 (attraverso esibizione e allegazione all'atto di copia fotostatica del documento di identità oppure con dichiarazione del funzionario ricevente)